



**A tutto il Personale Docente e T.A.  
Ai Docenti ed Esperti Esterni  
Agli Studenti  
Ai Candidati agli Esami  
Ai Fornitori/Manutentori  
All'Utenza**

**Oggetto: Applicazione del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111**

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe o diversa normativa di riferimento) per tutti i destinatari della presente l'accesso al Conservatorio - per entrambe le sedi di Via Albaro e Palazzo Senarega - avverrà con "green pass".**

**Si ricorda che le violazioni di quanto disposto possono assumere, secondo i casi, risvolti sanzionatori di ordine amministrativo, disciplinare e/o penale.**

**In considerazione di quanto sopra e delle conseguenze previste dalla legge, SI CONSIGLIA FORTEMENTE DI VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL PROPRIO GREEN PASS PRIMA DI RECARSI IN ISTITUTO.**

Rimane in capo al personale il ricorso a diverse forme di aspettativa, così come previsto dal CCNL vigente. Di seguito vengono illustrate le modalità attuative, per il personale e per gli studenti, e le implicazioni di quanto disposto dal DL 111/2021.

### **1. ACCESSO ALL'ISTITUTO**

Rimangono in vigore le norme già vigenti relative alla misurazione della temperatura corporea con termoscanner in entrata, all'obbligo di mascherina indossata in tutti i locali al chiuso (ad eccezione dei casi autorizzati), al distanziamento non inferiore a un metro, al lavaggio/disinfezione frequente delle mani ed frequente ricambio d'aria nei locali utilizzati (con finestre aperte ogni qualvolta ciò sia possibile).

Vige il divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

Il "green pass" può essere ottenuto seguendo queste istruzioni <https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html> e attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

Si dispone quanto segue:

- *Per entrare in Conservatorio occorre possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 ("green pass"). Non sono previste eccezioni all'esibizione del green pass.*
- *Il Direttore è il soggetto tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni (per quanto disposto dall'art. 25 comma 9 del D.lgs. 165/2001). Il controllo sulla validità e regolarità sarà effettuato all'ingresso delle sedi dai Coadiutori, ai quali è necessario esibire il green pass.*
- *La verifica di validità sarà effettuata con l'App VerificaC19 <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>, autorizzata dal Governo italiano e non costituente violazione di privacy.*
- *Per il personale, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra (al c. 1) da parte del personale è*





## Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

*considerato assenza ingiustificata. La norma indicata all'art. 9-ter, c. 2, prevede che il mancato possesso o la mancata esibizione di green pass abbiano immediatamente i seguenti effetti:*

- l'impossibilità di accedere all'Istituto;
  - l'impossibilità di svolgere attività lavorativa a distanza in quanto si è assenti
  - l'impossibilità di ricorrere ad altre forme giustificative di assenza in quanto obbligatoriamente classificata come assenza ingiustificata;
  - l'automatica trattenuta salariale prevista dal CCNL vigente, prevista per le assenze ingiustificate, applicata dalla giornata in cui avviene la constatazione e fino all'assolvimento dell'obbligo. La constatazione non è derogabile in quanto determinerebbe in capo alle figure preposte l'ipotesi di danno erariale. Per il personale, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Nel calcolo, il mancato rispetto decorre dal giorno della constatazione, per qualsiasi ragione la presenza in sede risultasse dovuta (esami, lezioni, diplomi, riunioni, collegi ecc.). Non è possibile derogare alla dimostrazione di adempimento entro i termini indicati perché configurerebbe anche l'ipotesi di danno erariale. Di conseguenza, a titolo di esempio, una constatazione avvenuta il lunedì deve essere sanata dal personale entro giovedì in quanto il venerdì (quinto giorno di assenza) il dipendente è automaticamente collocato in sospensione dal servizio. La sospensione, va ricordato, costituisce uno stop anche all'anzianità di servizio e ai contributi previdenziali.
- Per il personale, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (art. 9-ter, c. 5). In aggiunta alla trattenuta per assenza ingiustificata, applicata d'ufficio dall'Amministrazione, o alla successiva sospensione dal servizio, la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.000, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla normativa indicata, è irrogata dal Prefetto a seguito di dovuta segnalazione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e si ravvisano i presupposti per una sanzione disciplinare che può portare anche al licenziamento con preavviso.
  - Per gli studenti, la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.000, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla normativa indicata, è irrogata dal Prefetto a seguito di dovuta segnalazione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e si ravvisano i presupposti per una sanzione disciplinare che può portare alla sospensione dagli studi con le conseguenze indicate nel Regolamento di disciplina degli studenti.
  - Per il personale, le attività didattiche e curricolari sono svolte prioritariamente in presenza (art. 1, c. 1, Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111). La possibilità di erogare eventuali lezioni on line deve essere motivata da esigenze dell'Istituto e non può risultare da una richiesta del docente.
- Di conseguenza:
- non potrà essere autorizzata attività didattica a distanza (on line) quale misura surrettizia per non adempiere all'obbligo imposto dal c. 1;
  - non potrà essere autorizzato un monte ore che differisca le lezioni oltre il termine del 31 dicembre 2021 in quanto misura surrettizia per non adempiere all'obbligo imposto dal c. 1.
- Il riscontro di irregolarità nella certificazione determina l'adozione di idonei provvedimenti secondo i casi, fino alla segnalazione all'autorità giudiziaria per reati penali (es. falso, frode ecc.). Anche in questo caso, la segnalazione è dovuta.





## Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

- *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Non sono tenuti a possedere o esibire il Green Pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base delle disposizioni definite dal Ministero della salute. Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero ha fornito le prime indicazioni per il rilascio di certificazioni di esenzione in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021. Non è consentita una giustificazione orale. L'esenzione va esibita al Direttore o al personale delegato. I soggetti esentati dalla campagna vaccinale potranno accedere in Istituto previa effettuazione di tampone molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore con modalità che saranno comunicate agli interessati previa dimostrazione dell'effettivo stato di esenzione.*
- Per gli studenti la mancanza del "green pass" implica l'impossibilità di accedere all'Istituto per attività in presenza, mantenendo unicamente la possibilità di frequenza a distanza per le discipline collettive a contenuto storico analitico e assimilati. Le restanti attività pratiche individuali e di gruppo saranno svolte in presenza con esibizione del green pass. Studenti con specifiche esigenze formative, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, impossibilitati a seguire le lezioni in presenza, dovranno darne comunicazione a [direttore@conspaganini.it](mailto:direttore@conspaganini.it). Ad essi si applicheranno le norme previste dall'art. 23, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021. L'eventuale accesso senza green pass, aggirando i controlli in entrata o con documentazione che risultasse non autentica, comporta la sanzione disciplinare di sospensione dagli studi, fatte salve le eventuali ulteriori implicazioni di ordine penale.
- L'obbligo di green pass non si applica agli studenti di età inferiore a 12 anni. Per gli studenti da 6 a 12 anni permane comunque l'obbligo della mascherina indossata. Gli studenti sotto i 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'adozione dei dispositivi, previa presentazione di specifica documentazione, sono esentati dall'uso della mascherina, ma sono comunque tenuti al rispetto della distanza minima di un metro.

### 2. CASI PARTICOLARI: EXTRA-UE

In caso di vaccinazione parziale in altro Paese comunitario o in caso di vaccinazione parziale o completa in un Paese Extra-UE, il green pass risulterà non valido alla lettura con la App indicata sopra. Di conseguenza, non essendo possibile verificarne l'effettiva validità, l'accesso in Istituto potrà avvenire solo a seguito di apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente in Italia o a seguito di un risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

### 3. ADOZIONE DELLA MASCHERINA

La mascherina deve essere regolarmente indossata in tutti i locali al chiuso da tutti gli studenti e da tutto il personale.

Sono esentati:

- Strumenti a fiato e cantanti per la sola durata della lezione o dell'esame, in quanto si adottano le misure previste nell'Allegato 9 "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali";
- Bambini sotto i sei anni;
- Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'adozione dei dispositivi, previa presentazione di specifica documentazione al Direttore.

### 4. ESAMI E DIPLOMI

Riconfermando il divieto di permanenza nei corridoi e di assembramenti anche in spazi aperti, per gli esami

3



16145 Genova - Via Albaro n. 38  
Tel. +39 010318683 - +39 0103620747 - Fax +39 0103620819  
Codice Fiscale 80043230103 - Cod. Mecc. GEST010004  
[www.conspaganini.it](http://www.conspaganini.it)  
Direzione: [direttore@conspaganini.it](mailto:direttore@conspaganini.it)  
Amministrazione: [diramm@conspaganini.it](mailto:diramm@conspaganini.it)





**Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova**

Istituto di Alta Formazione Musicale

finali e intermedi che devono avvenire in presenza vige l'obbligo di presentarsi con green pass a partire dal 1° settembre p.v. Agli esami di certificazione, attestazione delle competenze e di **ammissione/selezione/audizione** si presenterà il solo candidato non accompagnato (segnalare l'eventuale presenza di un pianista accompagnatore al seguito).

Per le prove finali, è consentito sino a nuovo ordine il numero massimo di persone previsto per l'aula utilizzata (munite di "green pass" e nel rispetto delle norme in accesso). In tale numero massimo sono compresi candidati e commissari d'esame.

**5. ISOLAMENTO**

In caso di contatto con positivi o di insorgenza di casi nelle sedi, va data immediatamente comunicazione al Responsabile Covid ([direttore@conspaganini.it](mailto:direttore@conspaganini.it)) e rimangono valide le indicazioni precedentemente fornite.

Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale. In particolare, nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021, si precisa che per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo possa limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute.

Si rimane a disposizione per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito alle disposizioni di cui alla presente Circolare che non sono derogabili.

Genova, 27 agosto 2021

Il Presidente  
M.o Fabrizio Callai



per Il Direttore  
Prof. Roberto Tagliamacco

Il Vicedirettore  
Prof. Marco Simoncini



16145 Genova - Via Albaro n. 38  
Tel. +39 010318683 - +39 0103620747 - Fax +39 0103620819  
Codice Fiscale 80043230103 - Cod. Mecc. GEST010004  
[www.conspaganini.it](http://www.conspaganini.it)  
Direzione: [direttore@conspaganini.it](mailto:direttore@conspaganini.it)  
Amministrazione: [diramm@conspaganini.it](mailto:diramm@conspaganini.it)